

Spiegazione di alcune parole maremmane

Il Volume 321, conservato nell'Archivio della reggenza Lorenese presso l'Archivio di Stato di Firenze, che è intitolato «Prospectus in tabulis distributioni Agri Maritimi Tyrren, p. III» è una raccolta di interessanti documenti statistico-economici relativi alla Maremma, che vanno dal 1742 al 1767. A c. 31 e seguenti è riportata una «spiegazione di alcune parole maremmane» che si riferiscono più o meno all'agricoltura della nostra regione. Ritengo utile far conoscere il testo integrale delle definizioni date duecento anni or sono, ed aggiungere, per alcune voci, informazioni sul graduale variare del significato attribuito ad ogni vocabolo, in stretta correlazione col variare della natura delle cose o dei rapporti economici e sociali.

Vergaro - Capo di pastori di branchi grossi.

Se la morfologia della parola è andata gradualmente modificandosi, tanto che dagli inizi di questo secolo questo prestatore d'opera viene preferibilmente designato come vergaio, il significato è rimasto quasi intatto. E mentre in certe zone delle Marche il vergaio era il capo della famiglia che conduceva, con contratto di colonia parziaria, un podere, nel Lazio, a Teramo e nella Maremma in genere, è l'addetto all'azienda zootecnica con allevamento di ovini, che dirige e sorveglia. Ha la piena responsabilità del gregge e del personale di custodia. Da lui provengono tutti gli ordini inerenti il buon andamento della vergheria, sia dal lato del personale, come da quello della tenuta degli ovini. Cura e sovrintende alla lavorazione dei prodotti e alla eventuale conservazione fino alla consegna ai magazzini aziendali o ad acquirenti. Assume e licenzia il personale, compila i fogli paga corrispondendo direttamente i salari ai dipendenti. A fine mese compila una situazione statistica del gregge. Si occupa della selezione degli ovini del suo gregge e della rimonta, nonché della scelta e utilizzazione dei pascoli.

Il rapido regresso delle attività imprenditoriali nell'allevamento ovino, registrato dopo il 1950, ha determinato la scomparsa del vergaio.

Negli allevamenti più importanti, il vergaio aveva come diretto collaboratore il vergaiolo che lo sostituiva in caso di assenza e, normalmente curava la esecuzione degli ordini.

Capo-Vergaro - Il Giudice del Magistrato de' «Paschi» o primo capo de' pastori.

Ovviamente il Capo-vergaro è scomparso in coincidenza con la caduta della Repubblica Senese e con lo smantellamento dell'ordinamento che questa aveva dato alla utilizzazione dei pascoli in Maremma.

Vergheria - Una masseria di bestie minute.

Il significato di questa parola è rimasto più o meno immutato. Dopo la 2ª guerra mondiale le vergherie sono scomparse, come sono scomparsi i vergai.

Guardiano - Che guarda li branchi.

Col passare dei secoli si assiste ad una graduale dissociazione dei compiti della guardia o guardiano al quale vengono attribuiti compiti particolarmente connessi alla strutturazione delle aziende in graduale trasformazione.

Nella prima metà del secolo XX la guardia è addetta alla sorveglianza di tutto quanto ha attinenza all'azienda (capitali e prodotti). Nelle aziende condotte a colonia, sorveglia la esecuzione dei lavori ordinati dai tecnici e spesso attende alla divisione dei prodotti coi contadini prendendone nota, se necessario. Nelle aziende condotte in economia è spesso adibito alla sorveglianza degli operai sia per quanto attiene la disciplina, sia per il rendimento del lavoro.

La guardia, se giurata, veste generalmente una divisa, che è diversa da quella usata nelle altre aziende. L'uso della divisa o, in mancanza, del distintivo, era autorizzato dal Prefetto su domanda del concessionario (Art. 270 del Regolamento di P.S.).

Le aziende davano, generalmente, una divisa all'anno gratuitamente, a ciascuna guardia.

La guardia prendeva anche il nome di guardia casale quando era addetta alla custodia, all'ordine ed alla pulizia del « casale » (fabbricato o gruppo di fabbricati che sorgeva nell'azienda ove risiedeva il personale direttivo, e dove trovavansi le stalle, i magazzini, la caciaia, le cantine, il frantoio delle olive, ecc.) o centro aziendale o fattoria.

Attendeva, se necessario, all'approvvigionamento dell'acqua potabile e della legna; eseguiva altri lavori occasionali. Prevalentemente si riscontrava nelle aziende della parte meridionale della provincia.

Sempre nella prima metà del XX secolo, la guardia prendeva il nome di guardiaboschi quando era addetto alla sorveglianza dei boschi ed alla loro difesa dal furto, dal pascolo abusivo, dagli incendi. In occasione del taglio dei boschi sorvegliava anche che tale operazione fosse eseguita a regola d'arte; la sorveglianza si estendeva alla misurazione, la carbonizzazione, lo smacchio.

Infine la guardia prendeva il nome di guardiacaccia quando era addetta alla sorveglianza delle bandite. In tal caso egli doveva pure attendere agli eventuali lavori connessi al ripopolamento.

La guardia o guardiano era anche addetto alla sorveglianza di branchi di bestie.

Con D.M. 11 gennaio 1931 (modificato dal D.M. 2 agosto 1937) fu vietato alle guardie particolari per la custodia della proprietà di far parte di sindacati di lavoratori.

La guardia è giurata quando il Prefetto, constatato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 138 del Testo Unico delle Leggi di P.S., 18-6-1931

n. 773, rilascia il decreto di approvazione e quando ha prestato giuramento dinanzi al Pretore (art. 266 del Regolamento di P.S.).

Dopo il 1950 questo tipo di prestatore d'opera, la cui esistenza è legata ad un particolare profilo dell'agricoltura, si incontra più raramente, ed è normalmente, o il guardiacaccia o il guardiaboschi.

Diaccio - Il circuito dove stanno le pecore.

Il significato antico è identico a quello moderno.

Mandria - Circuito o serrata di bestie grosse.

Gradualmente si è manifestata la tendenza ad attribuire questo nome al branco di bestie grosse, mentre, collateralmente, sorgeva un nuovo vocabolo, il mandriano col quale si designava l'addetto alla custodia delle mandrie.

Cappata - Una separazione di vacche per mandarsi via.

Buttero - Guardiano delle capanne e robbe delle bestie minute.

Evidentemente, il significato di questa parola è mutato col tempo. Nell'ultimo mezzo secolo è stato designato con questo nome l'addetto alla custodia di un massimo di 200 capi (più relativi vitelli e puledri fino allo slattamento) di bestiame bovino ed equino allevato allo stato brado.

Cura il bestiame al pascolo e lo sorveglia nelle apposite « serrate ». Effettua la marcatura, la castratura e la capatura (scelta).

Cura il bestiame ammalato, doma i cavalli da servizio aziendale, cura e custodisce il cavallo a lui affidato, del quale ha in consegna i finimenti forniti dall'azienda.

Provvedere al governo dei vitelli e puledri nel periodo dello slattamento e nell'inverno alimenta il bestiame con foraggi che, se i pagliai o i silos non sono vicini, vengono portati da altri operai.

Occorrendo, accompagna il bestiame vaccino domo dalla serrata al luogo di lavoro.

Secondo l'art. I della Legge 22 febbraio 1934 n. 370, « il personale addetto alla pastorizia brada » era escluso dal beneficio del riposo domenicale e settimanale.

Guardiastanza - Detto guardiano per i bestiami grossi.

Moscetto - Pastore di piccolo branco.

Moscaiuolo - Lavoratore di piccolo terreno in semente.

Rapazuole - Gusci d'albero o tavole con un sacco di paglia per dormire.

Le rapazuole possono ancora vedersi nelle capanne ove, per alcuni mesi dell'anno, dimorano i tagliatori o i carbonai, nei boschi.

Callaro - Contatore di bestiame alle calle.

La periodicità della produzione foraggera, strettamente connessa agli eventi climatici capaci di regolarla (pioggia, aridità), condizionavano

la utilizzazione delle erbe per l'alimentazione del bestiame ad un annuale movimento pendolare tra montagna e piano. In autunno, inverno, primavera, la Maremma offriva larghe possibilità di utilizzazione dei foraggi, proprio in un periodo nel quale la montagna, coperta dalle nevi, era un ambiente poco ospitale per l'uomo e per gli animali. A primavera le posizioni si rovesciavano. Il sopraggiungere all'aridità estiva trasformava la Maremma in terra bruciata, mentre la malaria inesorabile mieteva vittime.

In un solo anno, in estate, sono morti anche più di 600 mietitori a causa di questa malattia. Nello stesso periodo, la montagna, fresca, ricca di acque e di erbe, era un luogo naturalmente favorevole per la vita degli uomini e degli animali.

Per questi motivi, chiaramente intravisti dalla saggezza degli allevatori di bestiame e dalla lungimiranza dei governanti, nacque la « transumanza ». E poiché le greggi venivano anche — o, forse, prevalentemente — dai territori che non facevano parte della Repubblica Senese (quali, ad esempio, la montagna Pistoiese, il Casentino, ecc.) era logico che questi pascoli fossero fatti pagare. Ne venne, come conseguenza, la costituzione di posti di obbligato passaggio per accedere a quella specie di terra di nessuno, come in quel momento si presentava su considerevole superficie la Maremma, ove i doganieri della Repubblica si dovevano preoccupare di regolare i rapporti economici con la clientela. Dovevano, cioè, contare il bestiame, per specie, e tener nota dell'entrata e dell'uscita.

Questi punti di obbligato passaggio si chiamavano « Le Calle ».

Il « callaro » fu, quindi, un prestatore d'opera che nacque con la istituzione delle Calle e morì con loro.

L'attività degli allevatori era disciplinata con notevole dettaglio.

In Appendice è riprodotto un contratto stipulato il 23 maggio 1721 tra i « Deputati sopra il governo delle dogane de' paschi del dominio e giurisdizione di Siena » e il Nobile Signore Cavalier Curtio Sergardi di Siena.

Dogana - Pascolo comune dell'Ufficio de' Paschi per tutti i fidati etc.

Successivamente, le vie di accesso alle dogane, furono denominate « vie doganali ». Quando poi le dogane scomparvero con l'affermarsi e l'ampliarsi della proprietà privata, rimase il nome alle strade.

Bandita - Pascolo riservato.

La costituzione e l'uso delle bandite, si profila già negli statuti comunali. In quello di Scansano, ad esempio, il cap. XI del libro IV stabiliva: « A ciascheduna persona sia lecito di mettere, o stare con bestie grosse e menute nella bandita a tempo di sospetto e de paura di guerra, senza pagare pena alcuna ».

Il capitolo LX del libro V aggiungeva: « Ordiniamo e statuimo che nissuna persona possa fare bandire prati di nuovo si prima, non l'averà acconcio, sterpato, e netto, si che para prato, a giudizio di Viari, nella

bandita di buoi, e per il primo anno non si possa accusare in detto prato, ma dal primo anno in la si possa accusare. ma li prati fuora della bandita, si debino chiudere, o formare, in modo che se intenda chiuso a detto di Viari... ».

Analogamente, il Libro degli statuti della Comunità, e uomini del Cotone (1571), nel capitolo XXVII della quarta distinzione, sotto il titolo « Prato nuovo si deva segnare » stabiliva « E' stato ancora per i Savi Statutarj predd. ordinato, e statuito, che qualunque persona vorrà fare, o farà prato di nuovo nella Corte, e distretto del Cotone in qualunque luogo avrà potestà, e arbitrio di poterlo fare, deva una volta farlo conciare, e sterpare, e segnare, e crociare, si, et in tal modo, che per prato si riconosca; e chi non facesse le sopradd. cose, non se ne deva, o possa pagare alcuna pena per prato; e questo vale non si abbia per alcun modo ad intendere per i prati usati, e come prato non fosse ». Dalle provvisioni, et ordinazioni a beneficio de' Vergari, e faccendieri, e per l'augumento del bestiame d'ogni sorte, e per le semente della Maremma, e Stato di Siena fatte, e fermate sotto dì 21 di luglio 1574 ecc., si apprende che il Serenissimo D. Francesco de' Medici Gran Duca II di Toscana, e i Deputati in Firenze, avendo considerato « le cose attenenti alla Maremma, e Stato di Siena » stabilirono, fra l'altro, « che al tempo di entrare il bestiame solito entrare a rompere la Dogana alle Calle, sta il 1° giorno di novembre ciascun'anno, con facoltà, che quando a' deputati sopra ciò per gli accidenti di tempo paresse, che stesse bene l'anticipare detto tempo, lo possino fare anticipare tre, o quattro giorni al più, avanti detto giorno 1° di novembre ».

Soggiungeva, più oltre, « che le semente di Maremma si devano fare più unitamente che sia possibile, e si avverta che non si guastino i diacciali di vergari, e loro bestiami ». Stabiliva un premio di « scudi due a lire sette per scudo » a chi « ammazzerà lupi in quel di Siena » e che « quando si venderanno le bandite delle comunità della Maremma di Siena, si vendino con reservo, e facoltà, et obbligo, che le bestie dome di quegli, che fanno i lavori della terra, vi possino pasturare senza pregiudizio, o pagamento alcuno ». Infine si chiariva che « non sia lecito ad alcuno abbruciare, o fare abbruciare secco, o erba nelle bandite di detta Maremma, se prima non ne avrà ottenuta licenza dal Commissario di Maremma, o da quel Rettore che sarà più vicino al luogo, dove vorrà abbruciare, col trasferirsi del Rettore sul luogo »... Il complesso di queste norme delinea la volontà dei legislatori nei vari tempi, di esercitare una protezione della produzione foraggera e boschiva per le finalità economiche che dalle bandite si intendeva perseguire.

Di qui sorse l'opportunità di una disciplina della rottura delle bandite, realizzata con vari strumenti le cui norme convergevano sempre verso gli accennati fini.

Il capitolo LVII della V distinzione degli Statuti del Cotone, prevedeva addirittura una « pena a chi coglie jande nella "bandida" ».

In questa comunità era convenzionalmente stabilito che 10 capi di bestiame grosso (bovini, bufalini, cavallini, muli, maiali) costituivano una fiocca. Lo stesso nome prendevano 20 capi minuti (capre, pecore,

porchetti, ecc.). Al disopra o al disotto di tali numeri, un gruppo di animali prendeva il nome di branco. Questa particolare classificazione trovava riscontro nel meccanismo delle pene previste per i danni alle bandite.

Le finalità, dunque, che disciplinavano la rottura delle bandite, erano eminentemente tecniche, dirette a favorire la utilizzazione della produzione foraggera quando questo poteva avvenire. Si deve aggiungere che, gradualmente, sorse un'autentica serie di osservazioni e di esperienze riguardanti la buona salute della terra in relazione alla utilizzazione dei pascoli.

Uso - Luogo dove possono battere le bestie paesane prima di arrompere le bandite.

La definizione limita il significato generale che, anche nel XVIII secolo doveva avere. In realtà l'«uso» aveva, fin d'allora, una portata molto più ampia. In linea generale consisteva nel diritto diretto di seminare, pascolare, legnare e simili, che gli abitanti di un comune o di una frazione esercitavano uti singuli et uti cives, sulle terre appartenenti al Comune, alla frazione o ai privati.

Arrompere le bandite - Mandare i bestiami per la prima volta nella stagione in bandita.

Bestie brade - Bestie che non sono domate.

Bestie matricine - Bestie che hanno figliato: si chiamano anche figliate.

Sugoli lattonzoli - Bestie che prendono il latte nel primo anno.

Caroso - Sugolo cavallino sopra l'anno.

Biracchio - Sugolo vaccino sopra l'anno.

Polledro - Cavallo sopra a due anni.

Stacca - Cavalla che ha tre anni.

Manza - Vaccina che ha tre anni.

Serta di bovi - Un aratro che si lavora con quattro bovi.

Branco di pecore - Trecento pecore in circa.

Bestie di masseria - Branchi grossi di bestie.

Bestie a uso di tenda - Branchi di bestie minute.

Sortari - Pastori uniti per i loro bestiami sotto un sol vergaro.

Fanti - Garzoni.

Fantino - Legno ritto in mezzo alla mandria per legarvi le bestie.

Fidare a dogana - Denunziare i suoi bestiami per pascere nella dogana.

Fidare a stucco - Denunziare i bestiami senza indicare la quantità, lo che si fa qualche volta nelle bandite.

Toppar la bulletta - Fare istanza al capo vergaro di non accordare la bulletta della licenza per andar via ai vergari.

Chiuse o serrate - Luoghi circondati con siepi od altro.

Stabbiato - Concimato delle pecore nel diaccio.

Pelingo - Fune fatta da crini di cavallo.

Forteto - Macchia vernile, che non perde mai la foglia, v.g. scopi, lecci, albatrì, sondrie, sugheri, mortella, ulivi salvatici.

Astogliare il bestiame - Nudrire il bestiame con foglie di rami tagliati.

Dicioccare - Doppo tagliata la macchia cavar le barbe sotto il terreno.

Cetinare - Tagliar la macchia sopra a terra e bruciarla.

Scavallinare - Arrompere un terreno sodo senza macchia ma insalvaticchito.

Far roggi - Tagliar alberi alla superficie del terreno, ed arromperlo.

Dissodare - Ridurre a sementa a forza di colti un terreno sodivo.

Scassare - Rompere e sciogliere tufo o creta per l'altezza di due o tre braccia.

Smacchiare - Levare la macchia

Solchi della sementa del grano

Far colti - Preparare la terra per sementare.

Scolmare - Arrompere la schiena fra i solchi.

Arrompere alla minuta - Arrompere minutamente a traverso alle passate de' solchi.

Recidere - Arrompere alla traversa lo scolmato.

Rinterzare - Dare un solco in croce al solco di recisione.

Mettere a verso - L'ultimo solco per dare il verso al campo.

Impresare - Delineare coll'aratro il campo in parti eguali per regolare il butta seme.

Ercicare - Passare in croce con un tavolone o rastrello per appianare i solchi.

Sementare - Buttare il seme.

Ricoprire - Attaccare le falchette al ceppo dell'aratro e dare l'ultimo solco per ricoprire.

Il complesso di questi lavori è stato conosciuto, per secoli, sotto il nome di maggese, che, nel suo profilo generale, è del tutto simile al novale dei romani ed al qalib degli arabi. E' anche simile ai precetti delle cinque arature compresa la semina, stabiliti dagli Statuti Ferraresi del 1476 e da quelli Ravennati del 1590, così come è tecnicamente prossimo alle puntualizzazioni lasciate da Marco Bussato nel Giardino di Agricoltura (1592) per le terre da marcioli e, soprattutto per le terre

mazadiche, *quali si apprendono nella acuta illustrazione e nel relativo commento di A. Bignardi (Annali dell'Accademia Nazionale di Agricoltura Vol. LXXVII). Nelle definizioni maremmane, per quanto imprecise, è vagamente contenuta l'idea che si concretò, per il Ravennate, nella regola di arè ad imbrès ricordata dal Bignardi.*

Far terra nera - Ricalzare il grano e pulirlo dall'erbe, ciò si fa dopo i ghiacciati.

Scerbare - Levare l'erbaccia quando il grano è lungo, ciò si fa in maggio.

Ristoppiare - Risementare nella stoppia senza farvi nuovo colto alla biada e dandoli un solco o due per il grano nell'anno susseguente alla raccolta.

Terratico - Fitto, che paga il faccendiere per seminare ne' terreni degli altri.

Macchiatico - Prodotto dal taglio degl'alberi, legne, stipe, ecc.

Erbatico - Pascolo - Se in ghiande si dice ghiandio.

Macchia cedua - Macchie da tagliar legnami da fuoco o carbone.

Macchia da garbo - Dove sono alberi da costruzione.

Macchia bassa - Macchia di stipa, marrucche, virgulti, roghi, etc.

Netta - Terreno selvatico senz'alberi, sciutto, buono per il pascolo.

Lasco - Luogo umido macchioso con acqua stagnante, che nell'inverno s'asciuga.

Chiari - Laschi dove cova l'acqua, come una specie di laghetto.

Allineato - Concesso a linea femminile, o maschile d'una famiglia.

Forme - Fosse intorno al campo per cavare l'acqua dal grano.

Preso o presella - Solchi divisori del campo.

Annovero - Una tassa di fida sopra l'erbatico.

Accartonato - Appaltato.

Buro - Un pezzo di legno grosso al fuoco, che non fa fiamma.

Terreno pomato - Dove sono alberi fruttiferi, come olivi, mori, peri, meli, vigne, etc.

Sopra colli - Terreni ne' poggi.

Scarpatori - Ladri di frutti.

Imbasciata di bestie - Truppa di bestie da soma convogliate a portar carichi.

Treccia di cavali - n. 21 cavalle per battere la sterta a sette per volta.

Fare sterte - Tender le manne colla spica su in tondo, per farle tribbiare, la sterta ha 21 e lo stertone ha 28 braccia di diametro.

Calda fredda - Acqua o pioggia che viene nel tempo del sol leone, dopo la quale per tre giorni è proibito per legge che il bestiame non passi sopra a colti, perché nel terreno allora calpestatto, se vi si semina il grano nasce bensì, ma si secca su la primavera. E se ne tre giorni suddetti della calda fredda si rivangasse, o si incovesse il terreno si renderebbe sterile per più anni ecc.

Domesticheto - I contorni de' luoghi abitati coltivati e siepati.

Proquoio - Un branco di bestiame brado vaccino o bufalino.

Acquatrini - Terreno lascoso.

Pascere per sconfino - Accordarsi di non molestarsi i bestiami l'uno e l'altro confinante.

Faccendiere - Che fa fare de' lavori di semente, vigne, olivete, etc.

Fattore - Chi presiede alla fattoria, conti, e va a vedere i campi, bestie ecc.

Granciere - Fattore dello Spedale.

Caporale - Che caparra gl'uomini per i lavori.

Mannelli - Truppa d'uomini, che vanno a scerbare e far terra nera.

Capoccia - Quello che presiede a un'imbasciata di bestie.

Capoccietta - Un vice capoccia.

Allevatore - Garzone che ha la cura degl'allievi de' maiali.

Bifolco - Quello che guida l'aratro a far colti.

Fattoretto - Sottofattore che invigila a ciò l'uomini lavorino.

Porta spese - Che porta i viveri alle capanne de' lavoratori.

Sterpatore - Che leva l'erbaccia e sterpi da colti della sementa.

Butta seme - Quello che semina.

Ribattitore - Che copre il grano seminato, sciogliendo i morzi.

Affollatore - Quello che pigia l'uva nei bigonzi in tempo di vendemmia.

Vetturale - Che va dietro alle bestie cariche.

Guarda robba - Custode della robba.

Acquaiolo - Quello che gira coll'acqua per dare da bere agl'uomini alla sega.

Caricarelli de' balzi - Le treggie colle quali si portano le manne all'aia.

Barcotiere - Quello che fa i balconi della paglia piena di grano.

Capo pagliaia - Quello che fa i pagliai della paglia scossa di grano

Pagliaio - Il monte della paglia collo stollo nel mezzo.

Accostator de' balzi - Che mette i balzi ne' montini per carica-

Accosta sterte - Che conduce le cavalle all'aia per trebbiare.

Treggiarolo - Conduttur della treggia.

Capo d'aia - Che presiede l'aia.

Metti sterte - Che presiede alla misura del diametro e tesa della sterta.

Toccatore - Che tiene la cavezza, e frusta le cavalle per tribbiare.

Manuali - Che colle pale e forche alzano la paglia e cavano il grano tribbiato.

Letidio Ciaravellini

*Ispettorato dell'Agricoltura
Grosseto*

APPENDICE

Al Nome di Dio A di 23 Maggio 1721

IL SERENISSIMO COSIMO III GRAN DUCA di Toscana N.S. e per S.A. Reale. Noi Deputati sopra il governo della Dogana de' Paschi del Dominio, e Giurisdizione di Siena: Fidiamo per la presente Stagione di Verno a Pedagio.

Il Nobile Sig.re Cav.re Curtio Sergardi di Siena.

1 Qual nostro Fidato, durante detta stagione possa condurre nella Dogana suoi bestiami fidati, Vergari, Sortari, e Fanti, per servizio di essi liberi, e sicuri, non potendo per debiti, e cause civili, essere convenuto da qualsivoglia Maestrato, o Tribunale, ma d'avanti a detti Deputati.

2 E co' Bestiami, Pecorini, e Caprini, non possa, ne deva entrare sotto alcun quesito colore in detta Dogana, e Paschi, se non per le Calle, & alli tempi ordinati; Ma con gli altri Bestiami fidati possa entrare per dette Calle a sua beneplacito: E quelli che vorranno metter Bestiami nello Stato di Siena per la banda di Massa, debbano far contare alla Calla aperta ordinata in Pian di Mucini, di mano in mano che arriveranno, non sendo però lecito, sotto pena del frodo passar le rendite delle fosse di Monte Pescali, e dell'altre Calle, se non il giorno, che si romperanno per tutta la Vergaria, né possano usare altre strade, che conducano alla detta Calla, & in particolare la strada, che si domanda Balestro verso Perolla.

3 E ciascuno che vorrà mettere Bestiami nello Stato di Siena, deve avanti fedelmente fidarli, & haverne levata la Fida in Siena dal Maestrato, o alle Calle, sotto pena del frodo.

4 Potrà portar'Arme secondo la licenza, che gliene darà l'Illustriss. Sig. Governatore conforme all'ordine di S.A.R.

5 Possa ancora mettere, e cavare di dd. Terre del Contado, e giurisdizione di Siena, eccetto però di detta Città, Pane, Vino, Carne, Lana, Massartie, & ogni altra cosa pertinente al vitto suo, e di sua Massaria, senza pagare alcuna gabella: Et anco possa di dette terre estrar Pane fuori di detto Stato per vitto suo de' Sortari, e Garzoni,

che terrà al servizio de' suoi Bestiami, ad arbitrio de' Rettori, & Officiali delle Terre onde l'estrarrà, a ciò deputati, non passando lib. 180 il Mese per ciascuna bocca, computati i Cani, dovendo far sempre notare nella presente (dichiarato però, e prima notato che farà in detta il Pane, che potrà estrarre, & il numero de' Garzoni, che terrà fuori) la somma, che giornalmente estrarrà dalli Rettori, & Officiali predetti, a' quali haverà prima fedelmente dato nota del numero delle bocche, che a servizio di sua Massaria si troverà fuori del Dominio, sotto pena del frodo, e Bando dell'Estrattione di tutti i capi predetti. E quelli, ch'haveranno le loro Massarie vicine a due miglia dentro al confine dello Stato debbano ogni volta farsi far politia della quantità de' viveri dalli Rettori, & officiali delle terre onde li trarranno, della quale siano tenuti pagare tutti li frutti delle massarie proprie, e non d'altri. Non comprendendo per forestieri li Fiorentini, o altri del dominio di Fiorenza. E tutti quelli, che faranno incette di Cacio, e Lane non possano trarre in alcun modo, senza licenza dell'Offitio, con pagarne le solite gabelle, sotto pena della perdita delle robbe.

6 Non possa tagliar da piedi, né alle vette, Querci, Sughere, Cerri, Lecci, Sarnie, né altri Alberi, che menino, Ghianda, o Castagne, alla pena di lire dieci per ciascun'Albero, e ciascuna volta, ma solo con discrezione diramare legna, per fuoco, per suo bisogno, e non per vendere, sotto pena di lire dieci di denari per soma, a che vendesse.

7 Se per caso avvenisse, che dd; Bestie fidate dessero danni in beni di Comunità, o di particolari, in Erbe o Ghianda, sia solo tenuto all'emenda del danno, da tassarsi, e liquidarsi, per li detti Deputati, o lor Ministri, quando però non fosse danno studioso, che in tal caso sia tenuto all'emenda del danno, & alla pena secondo li Statuti de' luoghi? E dando danno in Grano, o in altri Biadumi, in Vigne, o in Arbori domestici, sia tenuto all'emenda del danno da liquidarsi come sopra, e così alla pena, secondo li Statuti delle Terre e Luoghi, dove il danno si commettesse, da riconoscersi dall'Offitio de' Paschi, e non da altri Officiali, & essendo trovato nel danno, possa esser dal Padrone, o da qualsivoglia, astretto a dare il pegno, quale si devi presentare fra tre giorni appresso di d. Offitio, o ad alcun suo Ministro, o almeno notificarlo al Dannatore, e recusando di dare il pegno, caschi nella pena arbitraria di dd. Officiali de Paschi.

8 Sia tenuto pagare all'Officiali de' Paschi, o a chi da quelli sarà ordinato li dritti de' richiami, integine, e querele che haverà, come si costuma.

9 Sia tenuto ancora avanti cavi li suoi Bestiami di Dogana pagare la Fida, e tutto quello fusse debitore per Erbe di Bandite, a S.A.R. alli detti Officiali, e lor Depositario, & al debito tempo levare la Bolletta, o licenza, sotto pena del frodo, dovendo salvarla fino al confine del dominio di Siena; e pagato che haverà, e levata la Bolletta, possa tal Bestiame trarre, e passare senza alcuna pena.

10 E per tutto il dì 20 di Maggio debba averlo cavato di Dogana, & infra 15 giorni allora prossimi del Dominio di Siena, se già il tempo

non gli fusse allungato dall'Offitio, overo fidasse per la nuova Stagione, ò si risolvesse lasciarlo come Bestiame di quello Stato, con obbligo di ciò significare almeno per 10. giorni avanti alla fine di detta Stagione essendo egli forastiero.

11 Sia obbligato per uso proprio, e delle persone, & animali suoi fidati, comprare il Sale a Grosseto, o in ciscun altro luogo di quello Stato, dove si vende soldi tre la libbra, sotto le pene contenute nelli Statuti del Sale Et in oltre sia tenuto sotto pena dell'arbitrio del Maestrato de' Paschi far sempre notare in questa la somma che ne haverà, acciò che al tempo della sbullettatura si possa chiaramente riconoscere la somma, che ne haverà levata, e da chi, eccettuato li terrieri dello Stato di Siena, siccome vien provisto dalli nuovi Statuti.

12 Non possa far pane, se non per bisogno, & uso di sua Massaria, e d'altri fidati, sotto pena delli Statuti de Luoghi.

13 Ancor non possa in alcun modo, e sotto alcun quesito colore passar'oltre alle rendite, e Calle, né sotto di esse, né quelle romper con le bestie minute, come è detto; primache'l primo giorno di Novembre, sotto pena del frodo, se già alli Deputati sopra di ciò, per l'accidenti de' tempi, non paresse che stasse ben l'anticipare ò differire detto tempo: tre, o quattro giorni avanti, ò dopo detto giorno primo di Novembre. E così s'intenda per le bestie grosse de' fidati, del Patrimonio, i quali, fino tutto il mese d'Ottob. li debban tenere nella sola riserva che viene in Dogana in Corte di Manciano, sotto pena del frodo, potendo quelli cavar di riserva e mandarli per tutta la Dogana al principio di 9bre.

14 Però per tenor della presente commettiamo a tutti gli Officiali della Città, Contado, e Giurisdizione di Siena, che la presente Fida, osservino, & osservar facciano, sotto gravissima pena dell'indignatione di S.A. Reale Riportandosi nelle cose contenute, e descritte brevemente ne' capitoli soprascritti, & anco nelle altre non espresse, alli Statuti, e Provisioni alli quali, s'intenda sempre dover'haver relatione.

Carlo Petrucci

Pecore, e Capre	P.
Cavalle trentasei Sugoli quattro	C. 36 Su: 4
Vacche	V.